COMUNE DI ROTTOFRENO
PROVINCIA DI PIACENZA

CODICE ENTE: 033 - 039

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 61 del 20/12/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	Presenza	NOMINATIVO	Presenza
GALVANI PAOLA	P	CATTIVELLI ROMINA	P
VENEZIANI ELENA	P	GALLI ENRICA FRANCESCA	P
SARTORI VALERIO	P	POZZOLI GIANMARIA	P
GIORGI STEFANO	P	BERSANI PAOLO	P
DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE	P	BELLAN SIMONA	A
TAVANI MANUELA	P	NEGRATI MARA	P
CORNELLI MATTEO	P	QUAGLIAROLI FEDERICO	P
RONDA ALBERTO	P	BORGONOVI MARCO	P
PANSINI SARA	P		

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA LAURA CASSI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere MATTEO CORNELLI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 61 del 20/12/2023

Illustra l'Assessore Della Porta Rosario Giuseppe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

VISTI:

- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

VISTO il Regolamento che disciplina la NUOVA IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2020;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 150 del 15/11/2023 di proposta aliquote IMU 2024 e modifica Regolamento;

VISTE le modifiche in sede di conversione del Decreto Legge n. 132/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 il 28/11/2023, che ha introdotto con l'articolo 6-ter il rinvio al 2025 dell'obbligo di redigere la Delibera tramite l'elaborazione del Prospetto Informatico;

RITENUTO di adeguare comunque il proprio Regolamento alle fattispecie di aliquote previste dal legislatore e recepite nella bozza di bilancio di previsione 2024-2026 in corso di approvazione.

RICHAMATO l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".*

VISTA la bozza di Regolamento IMU in allegato A;

VISTO il parere del Revisore Unico del Conto, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 (Allegato B);

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento dell'IMU al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Esperita votazione palese con il seguente esito:
con voti unanimi e favorevoli (n. 16) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
a) di approvare il regolamento dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato (Allegato A), che si compone di n. 27 articoli;
b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2024;
c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

3. di rinviare per quanto non disciplinato dal presente regolamento, alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
esperita votazione palese con il seguente esito:
con voti unanimi e favorevoli (n. 16) espressi nelle forme di legge,

DICHIARA

Il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MATTEO CORNELLI/ACTALIS SPA
sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA LAURA CASSI/INFOCERT SPA
sottoscritto con firma digitale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

COMUNE DI ROTTOFRENO
PROVINCIA DI PIACENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 72 del 12/12/2023

OGGETTO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE MODIFICHE.

PARERI OBBLIGATORI

(art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

PARERE FAVOREVOLE

Rottofreno, 12/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Maria Cristina Moia / INFOCERT SPA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

COMUNE DI ROTTOFRENO
PROVINCIA DI PIACENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 72 del 12/12/2023

OGGETTO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE MODIFICHE.

PARERI OBBLIGATORI

(art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

PARERE FAVOREVOLE

Rottofreno, 12/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Maria Cristina Moia / INFOCERT SPA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

COMUNE DI ROTTOFRENO
PROVINCIA DI PIACENZA

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 T.U. 18.08.2000 N. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4° T.U. del 18/08/2000 n. 267.

Rottofreno, 12/01/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Laura Cassi / InfoCert S.p.A.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

COMUNE DI ROTTOFRENO
PROVINCIA DI PIACENZA

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2023

La presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio on line in data 12/01/2024.

Rottofreno, 12/01/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Laura Cassi / InfoCert S.p.A.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

COMUNE DI ROTTOFRENO
Provincia di Piacenza
Settore Servizi Finanziari
Piazza Marconi 2 – 29010 Rottofreno(PC)
Pec: postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 28/07/2020

INDICE

TITOLO I	**DISPOSIZIONI GENERALI**	
Art.1	Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2	Presupposto dell'imposta	Pag. 3
Art. 3	Soggetti passivi	Pag. 3
Art. 4	Definizione di immobili assoggettati all'imposta	Pag. 4
Art. 5	Fabbricati assimilati all'abitazione principale	Pag. 5
Art. 6	Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli	Pag. 5
Art. 7	Valore imponibile delle aree fabbricabili	Pag. 6
TITOLO II	**ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**	
Art. 8	Esenzione di terreni agricoli	Pag. 7
Art. 9	Esenzioni di altri immobili	Pag. 7
Art. 10	Riduzioni per immobili locati a canone concordato	Pag. 8
Art. 11	Immobili di edilizia residenziale pubblica	Pag. 8
Art. 12	Comodato d'uso gratuito	Pag. 8
Art. 13	Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili	Pag. 8
Art. 14	Fabbricati di interesse storico–artistico	Pag. 9
Art. 15	Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola	Pag. 9
TITOLO III	**VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO**	
Art. 16	Aliquote, detrazioni ed agevolazioni	Pag. 10
Art. 17	Versamento dell'imposta	Pag. 10
Art. 18	Dichiarazione IMU	Pag. 10
Art. 19	Funzionario Responsabile IMU	Pag. 11
Art. 20	Attività di controllo e accertamento	Pag. 11
Art. 21	Interessi	Pag. 11
Art. 22	Sanzioni	Pag. 12
Art. 23	Riscossione coattiva	Pag. 12
Art. 24	Contenzioso	Pag. 12
Art. 25	Rimborsi e compensazioni	Pag. 12
TITOLO IV	**DISPOSIZIONI FINALI**	
Art. 26	Normativa di rinvio	Pag. 13
Art. 27	Efficacia del Regolamento	Pag. 13

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Rotofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (in breve IMU), introdotta dall'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Rottofreno.

2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 1, commi 740 e 741, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di legge.

Art. 3 – Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.
6. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

Art. 4. Definizione di immobili assoggettati all'imposta

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:

 a) per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 b) per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
 c) per **terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
 d) per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
 e) per "**pertinenze dell'abitazione principale**" si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
2. In relazione a quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma per area pertinenziale si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

Art. 5 Fabbricati assimilati all'abitazione principale

Sono assimilati all'abitazione principale le seguenti fattispecie di fabbricati:

a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; per tale fattispecie l'assolvimento dell'obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; per tale fattispecie l'assolvimento dell'obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale;
c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale; per tale fattispecie l'assolvimento dell'obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale;
d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per tale fattispecie l'assolvimento dell'obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale;
f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

Art. 6 Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni ed i coefficienti moltiplicatori determinati ai sensi del comma 745 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo;
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, a far tempo dalla data di

ultimazione dei lavori la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato di nuova costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità; l'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni e il coefficiente moltiplicatore determinato ai sensi del comma 746 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..

Art. 7. Valore imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.
4. Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei requisiti e condizioni di cui all'art. 4 comma 2.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

TITOLO II
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 8 Esenzione di terreni agricoli

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. n. 448 del 28/12/2001;
c) a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Art. 9. Esenzioni di altri immobili

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;
 b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR 601/1973 e s.m.i.;
 d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della L. 222/1985;
2. L'esenzione di cui alla lettera (g) del comma 1 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:
 a) identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
 b) Rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

3. Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.

Art. 10. Riduzioni per immobili locati a canone concordato

Si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998.

Art. 11– Immobili di edilizia residenziale pubblica

Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che non rientrino tra gli alloggi sociali, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria, fatta salva l'approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione per abitazione principale, nei limite di legge ovvero di quello fissato dal Comune.

Art. 12 – Comodato d'uso gratuito

1. La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all'abitazione concessa in comodato, possieda in Italia un solo altro immobile ad uso abitativo, che sia ubicato nello stesso Comune e che venga dallo stesso utilizzato come propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. Il possesso da parte del comodante di altri immobili o quote di altri immobili diversi da quelli ad uso abitativo non incide sull'applicabilità dell'agevolazione dettata dal presente articolo.

3. La riduzione del 50 per cento della base imponibile si estende anche alle pertinenze dell'immobile concesso in comodato, che dovranno in ogni caso essere identificate sulla base dei medesimi presupposti dettati ai fini IMU per l'abitazione principale, ove le stesse siano effettivamente utilizzate dal comodatario.

4. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'agevolazione dovrà esserne data comunicazione all'ufficio tributi con dichiarazione IMU.

Art. 13 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (articolo 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (articolo 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, 12

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

Art. 1, comma 777, lettera e), Legge n. 160/2019 13 Art. 1, comma 747, lettera b), Legge n. 160/2019 n. 380), ed ai sensi delle leggi della Regione Emilia-Romagna vigenti in materia di classificazione degli interventi edilizi. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. L'agevolazione non si applica ai fabbricati oggetto di interventi demolizione o di recupero edilizio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, in quanto la relativa base imponibile va determinata con riferimento al valore dell'area edificabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità da parte di un tecnico abilitato, successivamente verificabile da parte del Comune, previa presentazione della relativa dichiarazione IMU.
4. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, con dichiarazione IMU.
5. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta, sempreché le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 14 – Fabbricati di interesse storico–artistico

La base imponibile è ridotta del 50 per cento, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso, previa tempestiva presentazione della relativa dichiarazione IMU.

Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

Art. 15 – Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola

1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42bis L. 222/2007.
2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicultura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.
3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati classificati in Cat. D/10 o con annotazione di ruralità, utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, ove il possessore/conduttore dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un reddito da lavoro derivante dallo svolgimento di attività agricola e la presenza dei requisiti di Imprenditore agricolo professionale previsti dall'art. 1 del D.Lgs. 99/2004.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

TITOLO III
VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

Art. 16. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni

1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge.
2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di esplicare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge.
3. A decorrere dall'anno d'imposta 2024 il Comune deve individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Ai sensi dell'art. 1 commi 745-780, della Legge 160/2019 il comune elabora e trasmette il relativo Prospetto ai fini della successiva pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it.

Art. 17. Versamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
4. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge;
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti per la quota comunale effettuati entro i termini differiti per particolari situazioni sanitarie o di particolari gravità definiti dalla Giunta Comunale.

Art. 18. Dichiarazione IMU

1. I soggetti passivi IMU persone fisiche ed enti commerciali devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

La dichiarazione deve essere presentata quando gli immobili godono di una riduzione dell'imposta e quando il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

La dichiarazione può essere presentata mediante:

- Consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
- A mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
- Trasmissione telematica diretta con posta certificate;
- Trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.

2. 2 Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno e in modalità telematica.

Art. 19. Funzionario Responsabile IMU

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 778 della L. 160/2019 e s.m.i..

Art. 20. Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.
2. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile.
3. A seguito delle attività di cui al precedenti commi, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, con le modalità previste dalla norme, motivato avviso di accertamento d'ufficio; l'avviso di accertamento può avere come oggetto una pluralità di annualità d'imposta anche contenendo contestazione ed irrogazione sanzioni per violazioni differenti.
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
5. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.

Art. 21. Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura prevista dal vigente regolamento delle entrate tributarie del Comune.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

Art. 22. Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i..
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari o a istanze dell'Ufficio si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 23. Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è eseguita dal Comune come normato nel Regolamento generale delle Entrate.

Art. 24. Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 25. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito dell'imposta IMU non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Rotoli reno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 27 – Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal **1° gennaio 2024.**

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

Comune di Rottofreno
Provincia di Piacenza
Organo di Revisione

Verbale 63 del 09/12/2023

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE IN OGGETTO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE MODIFICHE

COMUNE DI ROTTOFRENO
Comune di Rottofreno
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0023596/2023 del 11/12/2023
Firmatario: Loretta Gagliardelli

Il Revisore Unico Dott.ssa Loretta Gagliardelli, nominata con delibera consiliare n. 20 del 21/04/2022, esecutiva, Revisore dei conti del Comune di Rottofreno per il triennio 2022/2025,

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"… i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*
- *che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

Richiamato Regolamento che disciplina la NUOVA IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 28/07/2020;

Visto lo schema di modifica ed integrazione al sopraccitato Regolamento;

Preso atto che l'amministrazione in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2024-2026 ha inteso prioritariamente adeguare il regolamento alle previsioni del Decreto Legge 132/2023;

Considerato che il regolamento aggiornato rispetta le disposizioni normative vigenti in materia;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Esprime parere favorevole

Alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente in oggetto: " Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU): approvazione modifiche."

Maranello, 09/12/2023

Il Revisore Unico
(Dott.ssa Loretta Gagliardelli)
f.to digitalmente

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi